

SABATO 07 MAGGIO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- e-fattura, POS, autodichiarazione aiuti di Stato: sarà solo un aggravio di oneri e tempo? - pag. 2

- Da luglio 2022 esterometro in formato XML. Anche per i forfetari - pag. 4

## LAVORO E PREVIDENZA

- Portale Nazionale del Sommerso: quanto inciderà sulla sicurezza sul lavoro? - pag. 11

- Bonus 200 euro: a chi spetta e come gestirlo in busta paga - pag. 14

## FINANZIAMENTI

- Bonus export digitale: dal 10 maggio la compilazione delle domande - pag. 16

- PNRR: istituito il Fondo GTF per il supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica - pag. 20

## IMPRESA

- Imprese sociali: come si svolgono i controlli e cosa fare in caso di irregolarità - pag. 22


## IN EVIDENZA

## e-fattura, POS, autodichiarazione aiuti di Stato: sarà solo un aggravio di oneri e tempo?

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai forfetari dal 1° luglio, con esclusione fino al 31 dicembre 2023 di quelli che non superano il volume d'affari di 25.000 euro, unitamente all'obbligo di utilizzo del POS nei pagamenti elettronici dei corrispettivi: un indubbio aggravio di oneri e di tempo. Che dovrebbe (si attende conferma!) però essere bilanciato da alleggerimenti di alcuni adempimenti vigenti: eliminazione dell'invio dell'esterometro, esonero dalla compilazione del quadro LM del modello Redditi PF e altro ancora. Ma anche nuovi obblighi da parte delle imprese beneficiarie di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita autodichiarazione per gli aiuti di Stato. Alcune osservazioni e proposte costruttive per venire incontro alle necessità di tutti: professionisti, imprese e il Fisco!

Per quanto fossero già previste dalle **imprese** e dai **professionisti** che prestano consulenza fiscale, le nuove misure legislative (art. 18 del D.L. n. 36/2022) che **dal 1° luglio** prossimo estendono l'**obbligo**

della **fatturazione elettronica** ai soggetti **forfetari**, con esclusione fino al 31 dicembre 2023 di quelli che non superano il volume d'affari di 25.000 euro, unitamente all'**obbligo di utilizzo del** 


## Portale Nazionale del Sommerso: quanto inciderà sulla sicurezza sul lavoro?

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL. Il decreto PNRR 2 crea un portale unico nazionale, denominato Portale Nazionale del Sommerso. Si continua a ripetere che si tratta di un portale destinato esclusivamente a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso. Ma non è così. E' molto di più. A questo punto le imprese devono mettere in conto i prevedibili impieghi del nuovo portale nella sicurezza sul lavoro: la ricostruzione delle responsabilità per infortuni sul lavoro e la contestazione del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

C'era da aspettarselo. La riorganizzazione della **vigilanza sui luoghi di lavoro** ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale

è l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL.

Il **peso crescente** dell'INL si coglie ogni giorno di più. 

## Fisco

L'Editoriale di Mario Damiani

## e-fattura, POS, autodichiarazione aiuti di Stato: sarà solo un aggravio di oneri e tempo?

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai forfetari dal 1° luglio, con esclusione fino al 31 dicembre 2023 di quelli che non superano il volume d'affari di 25.000 euro, unitamente all'obbligo di utilizzo del POS nei pagamenti elettronici dei corrispettivi: un indubbio aggravio di oneri e di tempo. Che dovrebbe (si attende conferma!) però essere bilanciato da alleggerimenti di alcuni adempimenti vigenti: eliminazione dell'invio dell'esterometro, esonero dalla compilazione del quadro LM del modello Redditi PF e altro ancora. Ma anche nuovi obblighi da parte delle imprese beneficiarie di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita autodichiarazione per gli aiuti di Stato. Alcune osservazioni e proposte costruttive per venire incontro alle necessità di tutti: professionisti, imprese e il Fisco!

Per quanto fossero già previste dalle **imprese** e dai **professionisti** che prestano consulenza fiscale, le nuove misure legislative (art. 18 del D.L. n. 36/2022) che **dal 1° luglio** prossimo estendono l'**obbligo della fatturazione elettronica** ai soggetti **forfetari**, con esclusione fino al 31 dicembre 2023 di quelli che non superano il volume d'affari di 25.000 euro, unitamente all'**obbligo di utilizzo del POS** nei pagamenti elettronici dei corrispettivi, comportano un indubbio **aggravio di oneri e di tempo**.

**Leggi anche e-fattura ai forfetari: quando da un nuovo obbligo può (e deve) emergere la riduzione degli oneri amministrativi**

Considerando la fase di avvio e gli inevitabili ritardi operativi nella predisposizione delle procedure informatiche, è stato concesso, limitatamente al **terzo trimestre del 2022**, il **maggior termine di un mese** dall'effettuazione dell'**operazione**, anziché di 12 giorni, per l'emissione della fattura elettronica da parte dei nuovi obbligati.

**Leggi anche e-fattura estesa dal 1° luglio con moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022**

Questi aggravii dovrebbero (si attende conferma!) però essere bilanciati da alcuni significativi **alleggerimenti di alcuni adempimenti vigenti**. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe inviare, ai contribuenti che emettono le fatture elettroniche, dei **modelli precompilati**, anche a cadenza mensile, utili per il versamento delle imposte (o il calcolo del credito riportabile). Si attende anche l'**eliminazione** dell'invio dell'**esterometro** e l'**esonero** dalla compilazione del **quadro LM** del modello **Redditi PF**. Dovrebbe anche essere previsto l'esonero di tali soggetti da alcuni adempimenti che sono stati in passato funzionali a contrastare l'evasione, da ritenere perciò inutili con la trasmissione dei dati delle fatture quasi in tempo reale. In questa logica dovrebbero essere destinati a cadere vari obblighi, come quello dell'**in-**

**vio delle liquidazioni periodiche IVA**, del regime IVA del **reverse charge** per le **imprese edili**, del regime IVA dello **split payment** per forniture di beni/servizi a pubbliche amministrazioni ed a società a partecipazione pubblica e quello relativo all'apposizione del **visto di conformità** sulla **dichiarazione IVA** oltre il limite prescritto, considerato che i dati rilevanti sono già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria con la trasmissione delle fatture elettroniche. Per le operazioni da e verso i **soggetti non residenti** e non stabiliti in Italia, anche se identificati, per i quali vige l'obbligo dell'esterometro, s'imporrà la trasmissione telematica continuativa dei dati delle fatture ricevute ed emesse. Per le fatture ricevute in formato non elettronico sarà necessario riversarne i dati in un documento elettronico idoneo ad inviare i dati al Fisco.

Un **aspetto organizzativo** da non sottovalutare è, però, costituito dalla necessità che, in breve tempo, gli operatori interessati si dovranno dotare delle **procedure e supporti informatici** necessari per redigere le **fatture elettroniche**. È da auspicare che sia adottata una procedura ultra semplificata sulla base di apposite applicazioni dell'Agenzia delle Entrate da scaricare anche sugli smartphone o tablet oltre che sui computer per rendere agevole l'adempimento. Per facilitare gli emittenti che compiono elevate operazioni di entità limitata si potrebbe **ulteriormente semplificare** la **fatturazione elettronica** con l'adozione di modalità simili a quella dello **scontrino parlante** adottato dalle farmacie con indicazione della partita IVA o del codice fiscale, oltre che dell'oggetto sintetico dell'operazione.

È stato anticipato inoltre (al 1° luglio prossimo) il termine per l'**adozione** generalizzata **obbligatoria** del **POS** da parte tutti i **soggetti IVA forfetari** (con volume affari superiore a 25 mila euro), senza esoneri in relazione alle dimensioni o alla tipologia giuridica del

soggetto emittente o del cliente (operatore economico o consumatore), questa volta prevedendosi ben definite sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

**Preoccupa** una tendenza da parte dell'Amministrazione finanziaria di **acquisizione** di dati ed elementi conoscitivi mediante i **quadri delle dichiarazioni fiscali**, che ormai esulano dalle esigenze puramente legate alla determinazione delle basi imponibili delle varie imposte ed alla liquidazione dei relativi tributi. Nonostante i supporti informatici, la redazione delle dichiarazioni costituisce ormai un **immane lavoro** che assorbe le risorse soprattutto degli **studi professionali**, che stanno diventando sempre più dei terminali del Fisco, oltre che delle **imprese** meglio strutturate.

Un recente esempio è quello relativo all'obbligo da parte delle imprese beneficiarie di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate un'apposita **autodichiarazione** con cui attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del **Temporary Framework** dell'UE (Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020). Essa deve essere prodotta entro il 30 giugno prossimo - ma le giustificate pressioni per una proroga sono già forti e per ora inascoltate - ed è connotata da un elevato grado di conoscenza delle varie tipologie di aiuti pubblici legati tanto alla normativa unionale che alla legislazione nazionale (nelle istruzioni al modello di autodichiarazione ne sono citate ben 29).

#### **Leggi anche**

- Aiuti di stato Covid: dalle Entrate le istruzioni per presentare l'autodichiarazione

- Autocertificazione degli aiuti di Stato tra obbligo e facoltà

Un primo sommario esame induce ad **alcune osservazioni**.

La prima è che la tecnocrazia di Bruxelles al pari della burocrazia romana sta producendo uno strumento complicato che si potrebbe evitare se ci fosse **coordinamento** tra le **banche dati** delle **Pubbliche amministrazioni** dal momento che i dati relativi agli aiuti sono già in loro possesso, compresi quelli relativi alle compensazioni fiscali. Basterebbe sancire l'obbligo per l'Amministrazione erogante di alimentare una piattaforma comune (simile alla piattaforma Io) con i dati degli aiuti concessi a ciascun soggetto identificato col codice fiscale. Ed invece si è, *more solito*, pensato bene di gravare i contribuenti e per loro i professionisti che li assistono, dell'onere di un adempimento inutile e oltretutto gravato da tante incertezze applicative e passaggi da chiarire, con l'incombenza anche del rischio di sanzioni penali.

La seconda osservazione è che risulta **ignorato** il principio dello **Statuto del contribuente**, contenuto nell'art. 6, comma 4, secondo il quale non si può chiedere al contribuente di **produrre documenti ed informazioni** già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Eppure, un timido e parziale tentativo semplificatorio è stato fatto. Le istruzioni al modello di comunicazione prevedono, infatti, che "Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare con il presente modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel **Registro Nazionale degli aiuti di Stato** (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022". Ovviamente non basta perché l'esonero dovrebbe essere totale e riguardare anche l'autodichiarazione se i dati sono quelli inseriti nell'anzidetto Registro e pubblicati nei documenti di bilancio dell'impresa (Nota Integrativa).

La terza osservazione è che queste **informazioni** sono sufficienti a consentire il **controllo** dell'esistenza delle condizioni previste senza necessità di ulteriori **attestazioni dell'impresa**, che, semmai, avrebbero dovuto essere richieste prima di erogare i singoli aiuti richiesti. E, invece, "prima si lasciano uscire i buoi e poi si chiude la stalla".

## Fisco

Nuove modalità e tempistiche di invio

## Da luglio 2022 esterometro in formato XML. Anche per i forfetari

di Mariangela La Tella - Dottore Commercialista - Nexumstp

Dal 1° luglio 2022 l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. A cambiare non saranno solo le modalità, ma anche i tempi per l'invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione. Da luglio, inoltre, la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfetari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro: anche quest'ultimi, infatti, hanno l'obbligo di fatturazione elettronica, per effetto del decreto PNRR 2.

L'aggiornamento delle norme e dei sistemi usati per la **fatturazione elettronica** compie un ulteriore step nel 2022 con l'**abolizione dell'esterometro** come conosciuto fino ad ora.

Dal 1° luglio 2022, diventa effettiva la revoca del documento usato dalle realtà che inviano o ricevono fatture dall'estero per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati che riguardano le cessioni di beni e prestazioni di servizi. A cambiare saranno sia le **modalità**, sia i **tempi per l'invio** perché si passa da una trasmissione di dati massiva a cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

---

Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e [NexumStp](#): consulenza evoluta per le PMI

---

### Cosa bisogna fare dal 1° luglio 2022?

L'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Nello specifico:

- **Fatture attive:** per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato "**codice destinatario**" con valore convenzionale (XXXXXXX);
- **Fatture passive:** per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di **tipo TD17, TD18 e TD19**, da trasmettere al Sistema di Interscambio;
- **Trasmissione delle operazioni attive:** dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire **entro 12 giorni** dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- **Trasmissione delle operazioni passive:** dovrà esse-

re invece effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Non sono più dunque previste scadenze trimestrali, ma ogni documento dovrà essere inviato circa entro due settimane.

### Cosa bisogna inserire nell'esterometro

Dovranno essere inseriti gli stessi dati utilizzati per compilare le **fatture elettroniche** emesse per **clienti italiani**. Bisognerà infatti riportare:

- i dati identificativi dell'eventuale cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta, cioè la tipologia dell'operazione qualora sia esente da IVA.

### Chi deve presentare l'esterometro

I soggetti obbligati all'invio dell'esterometro, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.

Da luglio la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà **anche ai forfetari** (prima esonerati), con **ricavi o compensi sopra 25.000 euro** dal momento che anche quest'ultimi hanno l'obbligo di fatturazione elettronica.

### Leggi anche

- e-fattura forfetari: obbligo dal 1° luglio 2022 con ricavi superiori a 25.000 euro
- e-fattura ai forfetari: quando da un nuovo obbligo può (e deve) emergere la riduzione degli oneri amministrativi
- e-fattura estesa dal 1° luglio con moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022

Restano **escluse** dall'obbligo le operazioni per le quali

è emessa **fattura elettronica** o **bolletta doganale**.

### Quali sono le nuove sanzioni?

Il legislatore ha cambiato anche il regime sanzionatorio.

In caso di mancata o errata trasmissione di dati è prevista una multa di 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi, oppure quelli corretti.

### Le scadenze previste entro il 30 giugno

L'esterometro, ovviamente, resta in vigore fino al 30 giugno 2022 e fino a questa data i soggetti coinvolti dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate gli ultimi dati trimestrali in base alle seguenti scadenze:

- 31 gennaio 2022 per le operazioni del quarto trimestre 2021;
- 2 maggio 2022 per le operazioni del primo trimestre 2022;
- 22 agosto per il secondo trimestre del 2022.



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Bonus tessile moda e accessori: aggiornato il modello di Comunicazioni dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino

Nell'ambito del bonus tessile moda e accessori, è stato aggiornato il modello di Comunicazioni dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori e le relative istruzioni. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate che ha reso noto che la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell'approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 6 maggio 2022 l'aggiornamento del modello di Comunicazioni dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori e delle relative istruzioni.

Preleva la Comunicazione

Preleva le istruzioni

### Cos'è il bonus

Al fine di sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della **moda**, delle calzature e della pelletteria, il **decreto Rilancio** ha previsto un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle **rimanenze** finali di magazzino", al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La **comunicazione** va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

-dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entra-

ta in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

**-dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il **credito** è riconosciuto esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d'imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione. La **misura agevolativa** è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021.

### Quali sono le novità

La comunicazione da presentare **dal 10 maggio al 10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell'approvazione con provvedimento del 27 aprile 2022 del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).

In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una **dichiarazione sostitutiva molto semplificata** avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF.

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto "**sostitutivo**" dell'autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l'apposito modello recentemente approvato).

Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

- l'introduzione di appositi campi per indicare l'**importo** che il beneficiario intende **restituire**, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi **massimali** applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);

- introduzione di **ulteriori codici attività** per i quali è riconosciuta l'agevolazione, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione operata dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, aggiornamento modello  
06/05/2022

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

## Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: pagamenti al 9 maggio 2022

Per pagare le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020 mancano ormai gli ultimi giorni. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la pubblicazione di un comunicato stampa in data 6 maggio 2022, con cui ha ricordato che saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 maggio, in considerazione dei giorni festivi e dei 5 giorni di tolleranza previsti rispetto alla scadenza del 30 aprile, fissata dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa in data 6 maggio 2022 riguardante i pagamenti delle rate 2020 rottamazione e saldo e stralcio.

Mancano gli ultimi giorni per pagare le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020.

Infatti saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 maggio, in considerazione dei giorni festivi e dei 5 giorni di tolleranza previsti rispetto alla scadenza del 30 aprile, fissata dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022).

Il provvedimento, che ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i pagamenti della definizione agevolata delle cartelle, consente ai contribuenti che non sono riusciti a versare entro il 9 dicembre scorso le rate previste nel 2020 di avvalersi di questa nuova opportunità e mantenere le agevolazioni previste.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la "Rottamazione-ter"; marzo e luglio per il "Saldo e stralcio") che è possibile anche richiedere sul sito internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura

agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il decreto "Sostegni-ter" ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 06/05/2022

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Dogane

## Denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli: i chiarimenti sulla presentazione telematica

In tema di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una comunicazione preventiva, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 17 del 5 maggio 2022, con cui ha specificato che le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in serbatoio ovvero in linea di trasferimento o di carico.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 17 del 5 maggio 2022 in tema di presentazione in forma telematica dei dati relativi alle operazioni di **denaturazione del gasolio** e della benzina destinati ad impieghi agricoli.

Il punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95 prevede l'applicazione di **aliquote d'accisa ridotte** per i prodotti energetici impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Le modalità di gestione dell'agevolazione di che trattasi sono state impartite con il D.M. 14 dicembre 2001,

n. 454, nel quale è previsto, tra l'altro, che la **benzina** e il gasolio siano impiegati nei menzionati usi previa denaturazione.

A norma dell'art. 24-bis del D.Lgs. 504/95 e della determinazione direttoriale prot. 2228/UD del 28 dicembre 2007, la denaturazione dei suddetti prodotti è effettuata nei **depositi fiscali** con impianti preventivamente autorizzati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente, impiegando le previste formule di denaturazione, ovvero gli appositi pacchetti denaturanti di cui all'elenco pubblicato sul sito dell'ADM.

Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una **comunicazione preventiva**, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva.

Le predette comunicazioni/dichiarazioni sono poste a corredo della contabilità del deposito. A tal fine, **dichiarazioni** redatte al termine di ciascuna operazione devono essere dotate di una propria **numerazione progressiva annua**, riferita al deposito fiscale, in modo tale da renderle univocamente identificabili in caso di verifica.

Le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in **serbatoio** ovvero in **linea di trasferimento** o di carico. In tutti i casi è previsto, tra l'altro, l'accertamento quantitativo del prodotto puro da denaturare, del denaturante da aggiungere allo stesso e del prodotto denaturato ottenuto.

Il depositario è tenuto ad effettuare le conseguenti **registrazioni** sui propri registri di carico e scarico. Nell'ipotesi di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico è, altresì, tenuto alla contestuale emissione del documento di circolazione per il **trasferimento** del carburante per uso agricolo in tal modo ottenuto. Il depositario è, altresì, obbligato alla trasmissione telematica ad ADM, entro il giorno successivo a quello di riferimento, dei dati contabili relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa nonché delle materie prime o dei semilavorati.

Tra tali dati rientrano, ovviamente, anche quelli relativi alle **movimentazioni di carico** e scarico effettuate durante le operazioni di **denaturazione** del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, vale a dire, per quanto qui di interesse:

- scarico interno di gasolio puro / benzina pura nel registro dei prodotti finiti;
- carico interno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti;
- nel caso di denaturazione in linea di carico, scarico

esterno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti.

Al fine di standardizzare la contestuale presentazione in forma **telematica** di tali dati, il depositario autorizzato invia, tramite il tracciato OLIMDA, il tipo record B valorizzato secondo quanto previsto dalle DOgane.

Il codice CADD da utilizzare per i carburanti **denaturati** per uso agricolo è "S135". Qualora non indicato tra i prodotti autorizzati nella licenza d'esercizio, l'esercente deposito è tenuto a richiederne il relativo aggiornamento all'Ufficio delle dogane competente entro il previsto termine di adeguamento. Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, circolare 06/05/2022, n. 17

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Malfunzionamento del server RT: in caso di corretta tenuta del registro di emergenza non è obbligatoria la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Nell'ipotesi di malfunzionamento del server RT, la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risposta a interpello n. 247 del 6 maggio 2022, con cui ha specificato in qualsiasi caso non trovano applicazione le sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 247 del 6 maggio 2022 in tema di **malfunzionamento del server RT** e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016,



che ha dato attuazione all'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che in caso di mancato o **irregolare funzionamento**, per qualsiasi motivo, del **Registratore Telematico**, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati **dei corrispettivi** delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.

Nelle **specifiche tecniche** allegate al provvedimento sono disciplinate le casistiche di **guasto**, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico ove si è precisato che una corretta tenuta del **registro di emergenza** consente di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.

Tale regola vale anche per le **casce ed i server RT** che ne raccolgono i dati. Ciò nel presupposto che l'architettura dei citati apparecchi consenta di mantenere separata e certa evidenza dei **corrispettivi** relativi al periodo di mancato/irregolare funzionamento, non diversamente da quanto avviene per l'ordinario utilizzo del registro di emergenza.

Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l'operazione sia **documentata con un mezzo diverso**, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura), ai fini della massima semplificazione degli adempimenti si ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere quali la tenuta di un'ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, ecc., la **memoria** del singolo punto cassa possa essere utilizzata in luogo del secondo.

Resta infine facoltà dell'esercente di procedere alla **trasmissione telematica** dei dati memorizzati nei singoli punti cassa, utilizzando la procedura di cui al punto 2.8.2 delle Specifiche Tecniche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016 e successive modifiche.

Quindi:

-a fronte del malfunzionamento del **registratore telematico** o del server RT - intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o **l'intero apparato**, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE - lo stesso va posto

nello stato "Fuori Servizio". Stato che consente all'Amministrazione di avere contezza di un **problema** in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;

-nell'ipotesi precedente, ferme restando le generali previsioni in materia (in primis, tra le altre, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la **corretta tenuta** del registro di emergenza rende non obbligatoria la **trasmissione** (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la **certificazione dei corrispettivi** con strumenti alternativi come le fatture.

Tale trasmissione può comunque avvenire su **base volontaria** avvalendosi della procedura di emergenza;

-la memoria dei singoli **punti cassa** può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;

-qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l'imposta - fatte salve specifiche ulteriori violazioni - non trovano applicazione le **sanzioni**.

Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un **malfunzionamento** il registratore telematico/server RT non sia stato posto "**fuori servizio**" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, va precisato che la **sanzione** applicabile è sempre quella dell'articolo 11, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 06/05/2022, n. 247

Fisco

Dal CNDCEC

## Elenco esperti per la composizione negoziata della crisi: quali sono i requisiti

In tema di elenco degli esperti per la composizione

negoziata della crisi d'impresa, qualora l'incarico giudiziale o ministeriale, ovvero il mandato professionale sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel decreto di nomina o nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, a prescindere dall'organizzazione interna adottata dai rispettivi studi professionali, al ricorrere delle condizioni previste, potranno presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco stesso. Lo ha chiarito il CNDCEC con la pubblicazione di una serie di pronto ordini del 4 maggio 2022.

Il CNDCEC ha pubblicato una serie di pronto ordini del 4 maggio 2022 riguardanti l'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa.

L'art. 3, comma 3. D.l. n. 118/2021 prevede che ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista debba:

- essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

In ordine a quest'ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021<sup>1</sup>, prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Tra l'altro a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli Ordini nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di Commercio dovranno valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero della giustizia e attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

Lo stesso Ministero, successivamente, nella risposta fornita ad alcune Associazioni e notificata al CN in data 23 febbraio, ha chiarito che esulano dalla elencazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili: tali incarichi appaiono troppo

generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

La pregressa esperienza, valutabile ai fini dell'inclusione nell'elenco, deve attenersi a incarichi direttamente conferiti dal debitore al professionista o ai più professionisti, in caso di mandati congiunti; risultano esclusi dalle valutazioni, quindi, incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.

Infine occorre evidenziare che la stessa circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, recante le richiamate Linee di indirizzo, precisa che l'esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi.

Gli attuali requisiti previsti sono indice di una scelta consapevole da parte del legislatore volta a escludere i professionisti più giovani. Dinanzi a simili precisazioni includere nel novero dei soggetti nominabili per gli incarichi di esperto della crisi i professionisti che hanno collaborato unicamente con il professionista incaricato dall'autorità giudiziaria, dal ministero vigilante, ovvero dal debitore, accentuerebbe la disparità di trattamento con quanti, iscritti all'Albo, ad esempio, da più di 4 anni, ma da meno di 5 anni, abbiano assunto come titolari e personalmente incarichi valutabili ai fini dell'inclusione nell'elenco.

Qualora l'incarico giudiziale o ministeriale, ovvero il mandato professionale sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel decreto di nomina o nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, a prescindere dall'organizzazione interna adottata dai rispettivi studi professionali, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, potranno presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

#### Riferimenti normativi

- CNDCEC, pronto ordini 04/05/2022, n.95
- CNDCEC, pronto ordini 04/05/2022, n. 43
- CNDCEC, pronto ordini 04/05/2022, n. 84
- CNDCEC, pronto ordini 04/05/2022, n. 94

## Lavoro e previdenza

L'Editoriale di Raffaele Guariniello

## Portale Nazionale del Sommerso: quanto inciderà sulla sicurezza sul lavoro?

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL. Il decreto PNRR 2 crea un portale unico nazionale, denominato Portale Nazionale del Sommerso. Si continua a ripetere che si tratta di un portale destinato esclusivamente a monitorare il fenomeno del lavoro sommerso. Ma non è così. E' molto di più. A questo punto le imprese devono mettere in conto i prevedibili impieghi del nuovo portale nella sicurezza sul lavoro: la ricostruzione delle responsabilità per infortuni sul lavoro e la contestazione del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

C'era da aspettarselo. La riorganizzazione della **vigilanza sui luoghi di lavoro** ad opera della legge n. 215/2021 sta producendo effetti a catena di considerevole impatto. Ad assumere un ruolo eccezionale è l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL. Il **peso crescente** dell'INL si coglie ogni giorno di più. Già nel quadro della stessa legge n. 215/2021 ci appare subito significativo il nuovo art. 51 D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli "**organismi paritetici**". Ricordo che in base al comma 3-*bis* dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 gli organismi paritetici, "**su richiesta delle imprese**, rilasciano una **attestazione dello svolgimento** delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei **modelli di organizzazione e gestione della sicurezza** di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività".

L'**asseverazione** rilasciata dall'organismo paritetico **non assurge** al rango di una **certificazione**, e tuttavia fornisce all'ente, anche in caso di reato commesso da un apice, un elemento utilizzabile al fine di provare l'adozione e l'efficace attuazione del MOG. Salva restando la possibilità per la pubblica accusa di porre in discussione l'asseverazione, dimostrandone, ad esempio, la divergenza dalla realtà aziendale. Ora, il nuovo comma 8-*bis* introdotto dalla legge n. 215/2021 stabilisce che gli **organismi paritetici comunicano annualmente** all'Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che all'INAIL, anche i **dati** relativi al **rilascio delle asseverazioni** di cui al comma 3-*bis*. E a sua volta, l'altrettanto nuovo comma 8-*ter* dispone che i dati di cui al comma 8-*bis* -ivi comprese, dunque, le **asseverazioni dei MOG** - sono utilizzati anche ai fini della individuazione di **criteri** di priorità nella **program-**

### mazione della vigilanza.

In tal guisa, l'INL assurge al rango di **organo** potenzialmente **privilegiato** negli accertamenti relativi a quella **responsabilità amministrativa delle imprese** disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001 che rappresenta il **futuro della sicurezza sul lavoro**. Certo è che le **ASL** sembrano, invece, **tagliate fuori** da questo meccanismo delle **asseverazioni**.

Ma è stata **solo una prima tappa**.

Le **ASL non** appaiono coinvolte neppure nel **meccanismo** affidato all'INL d'intesa con l'**Agenzia delle Entrate** dall'art. 4, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 che, al fine di assicurare una **formazione adeguata** in materia di **salute e sicurezza**, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i **lavori edili** di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, stabilisce che i benefici previsti possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Non sorprende allora il nuovo passo compiuto dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Dove l'art. 19 crea un portale unico nazionale denominato **Portale Nazionale del Sommerso** (PNS). Si dirà, e anzi si continua a ripetere, che si tratta di un portale destinato esclusivamente a **monitorare** il fenomeno del **lavoro sommerso**. Ma non è così.

**Non** lasciamoci **trarre in errore** da questa nomenclatura riduttiva, e **leggiamo con attenzione** il testo integrale della nuova norma. Fanno spicco, in particolare, le seguenti frasi:

- "al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva **nonché** di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso **su tutto il territorio nazionale**";

- “le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso **nonché in materia di lavoro e legislazione sociale**”;

- “il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le **risultanze degli accertamenti ispettivi**”;

- “nel portale di cui al comma 1 confluiscono i **verbali ispettivi** nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’**attività di vigilanza**, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale”.

Se ne desume che il **nuovo Portale** viene, sì, riduttivamente denominato “Portale nazionale del sommerso”, ma è in realtà destinato a **contenere**:

- le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso **violazioni** in materia di **lavoro sommerso** nonché in materia di **lavoro e legislazione sociale**;

- i **verbali ispettivi** nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’**attività di vigilanza**.

E non mancano **tre tocchi finali**. Il nuovo Portale:

- è **gestito** esclusivamente dall’INL;

- su **tutto il territorio nazionale**;

- **sostituisce** e integra le **banche dati esistenti** attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

Tutto da vedere, a quest’ultimo proposito, il **rapporto** con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei **luoghi di lavoro** di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 81/2008. Dal comma 1 si ricava che il SINP è istituito al fine di **fornire dati utili** per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le **attività di vigilanza**, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate, e che gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle **sanzioni irrogate** nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal suo canto, il comma 6, lettera e), include tra i contenuti dei flussi informativi il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

Certo è che, a questo punto, le **imprese** debbono mettere sin d’ora in conto i **prevedibili impieghi del nuovo Portale** in un settore quale la **sicurezza sul lavoro**: da un lato, la ricostruzione delle **responsabilità** in tema d’**infortuni sul lavoro** (o malattie professionali) sulla scorta di eventuali pregresse violazioni appurate a carico dell’azienda coinvolta; dall’altro, la **contestazione** del delitto di **omissione dolosa di cautele antinfortunistiche** di cui all’art. 437 c.p., ove si accerti nuovamente una violazione già rilevata in passato consistente nella omissione, rimozione o danneggiamento degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, e sempre che -stando all’orientamento più recente della Cassazione, di segno diametralmente opposto a quello accolto in passato - tale omissione, rimozione o danneggiamento si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica, non di una singola persona, ma di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro. Certo è che, a fronte di una **pregressa violazione rilevata** dall’organo di vigilanza, a maggior ragione possono emergere elementi atti a **porre in luce il dolo**. Dolo che - come insegna la Cassazione - va inteso come coscienza e volontà di omettere le cautele dovute e della destinazione di queste cautele, e dunque come rappresentazione della presenza di violazioni alla normativa e come accettazione dei rischi connessi. Basti pensare che in un caso esaminato da Cass. 13 gennaio 2020, n. 857, si osserva che il dolo ha trovato ulteriore riscontro nell’accertata inottemperanza delle prescrizioni imposte dallo SPI-SAL.

Ma da non dimenticare anche un possibile utilizzo sotto il profilo attinente alla **sospensione dell’attività imprenditoriale**. Certo, il nuovo art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 ha rimosso l’originario requisito della “reiterazione” delle gravi violazioni, e, quindi, incorre nella sospensione dell’attività anche il datore di lavoro che **commette per la prima volta** una delle gravi violazioni indicate nell’Allegato I. Sicché risulta caduto quel presupposto che in passato aveva contribuito a frenare l’applicazione concreta del provvedimento di sospensione in **assenza di una banca delle violazioni**. Peraltro, l’art. 14, comma 9, stabilisce che, in materia di sicurezza sul lavoro, **tre** sono le condizioni per la **revoca del provvedimento di sospensione** da parte dell’amministrazione che lo ha adottato: a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; b) la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi vio-

lazioni; c) il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nell'Allegato I con riferimento a ciascuna violazione.

Ora, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, l'art. 14, al comma 10, prevede che le **somme aggiuntive** sono **raddoppiate** nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima **impresa** sia stata destinataria di un **provvedimento di sospensione**. E si sostiene che in caso di sospensione per le gravi violazioni di cui all'Allegato I questo raddoppio trovi applicazione anche nel caso in cui la precedente sospensione riguardi l'ipotesi di lavoro irregolare.

Certo è che il **nuovo Portale** è destinato a fornire gli **elementi necessari** in vista dell'applicazione del **raddoppio** delle **somme aggiuntive**.



## Lavoro e previdenza

Nel decreto Aiuti

## Bonus 200 euro: a chi spetta e come gestirlo in busta paga

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

E' in arrivo il nuovo bonus di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e pensionati, ora ampliato a percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori domestici, a seguito delle nuove modifiche apportate, dal Consiglio dei Ministri, al decreto Aiuti. Il provvedimento contiene le indicazioni operative per l'erogazione della misura a giugno per i dipendenti e nel mese di luglio per le altre categorie di soggetti aventi diritto. La gestione del bonus comporterà una serie di operazioni che il sostituto d'imposta sarà chiamato ad effettuare già nel LUL di giugno e poi, a conguaglio, nel mese di dicembre. Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il **decreto Aiuti**, modificato nuovamente dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio, contiene una serie di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Si tratta di una serie di interventi per 17 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese in difficoltà.

All'interno della bozza del testo di legge, nella sezione di interventi dedicati ai cittadini e alle politiche sociali, circa 30 milioni di euro sono destinati all'introduzione di una nuova misura volta alla **riduzione del cuneo fiscale** per lavoratori, pensionati e disoccupati, che si aggiunge alle previsioni già in vigore introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

**Leggi anche 110%, bonus 200 euro e trasporti, fondo imprese agricole: le correzioni al decreto Aiuti**

### Bonus 200 euro

E' pari a 200 euro l'importo del nuovo bonus che sarà riconosciuto nell'estate 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito **sotto i 35 mila euro**. Un importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.

Le categorie di soggetti destinatarie sono:

- **pensionati**, che lo riceveranno tramite l'INPS;
- **lavoratori dipendenti**, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
- **lavoratori autonomi**, verrà istituito un fondo speciale.
- **disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza**.

L'erogazione del bonus è prevista:

- nel **mezzo di luglio** in favore dei pensionati;
- nei mesi di **giugno e luglio** per i lavoratori dipendenti.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola **eccezione** dei seguenti:

- **rendita casa di abitazione** e relative pertinenze;

- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e **assegno unico universale**;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

L'importo erogato a titolo di bonus è **fiscalmente esente**.

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

### Come gestire la busta paga

I **datori di lavoro** sono chiamati a riconoscere il bonus **in via automatica** ai propri lavoratori subordinati. La bozza del decreto legge prevede però che, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la **non spettanza** per superamento del limite reddituale, l'azienda provvederà al **recupero** di quanto erogato in **unica soluzione** o in **8 rate mensili** a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.

Ne deriva che, a parere di chi scrive, analogamente a quanto già operato per il riconoscimento dello sgravio contributivo sulla quota dei lavoratori subordinati, sarà necessario effettuare una **valutazione presuntiva del reddito complessivo annuo** che sarà prodotto da ciascun dipendente e poi procedere alla relativa verifica al termine del 2022, quando il reddito complessivo sarà divenuto un dato certo.

L'importo erogato in busta paga dal sostituto d'imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.

### Lavoratori autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle **casse previdenziali** o alla **gestione separata Inps** che abbiano redditi fino a 35 mila euro riceveranno il contributo. Le modalità di erogazione saranno stabilite

con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro.

### Misure 2022 già in vigore

Le novità previste dalla L. n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono:

Consulta il Dossier Busta paga: cosa cambia da marzo

1) la **rimodulazione degli scaglioni dell'imposta e la modifica delle aliquote dell'IRPEF**: dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono le seguenti aliquote:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2) la **modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro** per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione. La detrazione dall'imposta lorda da quest'anno è pari a:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

E' altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

3) la **modifica della disciplina del trattamento integrativo all'IRPEF**, che spetta in misura piena ai soggetti il cui reddito non supera i 15.000 euro. Se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, il bonus spetta unicamente a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all'imposta lorda.

In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

4) l'**esonero contributivo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori**: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero sulla

quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di **0,8 punti percentuali**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione contributiva riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (per un totale di 35.000 euro annui).

## Finanziamenti

Per le microimprese

## Bonus export digitale: dal 10 maggio la compilazione delle domande

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

In arrivo contributi a favore delle microimprese manifatturiere, anche in rete, per sviluppare l'attività di esportazione e di internazionalizzazione. Il voucher, pari a 4.000 euro per impresa, che aumenta a 22.500 euro per reti e consorzi, finanzia le spese per l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia. Sono previste due fasi: compilazione della domanda a partire dal 10 maggio 2022; presentazione dal 16 maggio al 15 luglio 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziare, pari a 30 milioni di euro.

Al via il bando “**Bonus export digitale**”.

La misura, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall'Agenzia ICE e gestita da **Invitalia**, mette a disposizione delle microimprese manifatturiere, anche in rete, contributi a fondo perduto – sotto forma di voucher – per l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

Sono previste **due fasi**.

**Dal 10 maggio**, le imprese interessate possono procedere con la **compilazione della domanda**.

L'**invio delle istanze** invece sarà possibile **dal 16 maggio al 15 luglio 2022**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziare, pari a 30 milioni di euro.

L'intervento agevolativo è disciplinato dalla **delibera** del Direttore generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25 novembre 2021, mentre le modalità e i termini per l'invio delle domande sono stati stabiliti dal **provvedimento** del Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia del 12 aprile 2022.

**Preleva** la delibera

**Preleva** il provvedimento di attuazione

**Chi può presentare domanda**

Le domande di contributo possono essere presentate da **microimprese del settore manifatturiero** (codice ATECO primario: C), con sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia:

- che hanno avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
- in stato di attività ed iscritte al Registro delle Imprese;
- non sottoposte a procedura concorsuale e non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Le imprese richiedenti, inoltre, devono essere iscritte presso INPS o INAIL, avere una posizione contributiva regolare (così come risultante dal DURC, valido alla data di presentazione della domanda) ed essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Inoltre, non devono aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo, alcun altro contributo pubblico e non devono aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che unito al contributo richiesto determini il superamento del massimale “de minimis”.

### Attenzione

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, è una **microimpresa** quella che:

- ha meno di 10 occupati;
- ha un fatturato annuo o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Possono presentare domanda anche le reti di imprese a requisiti precedentemente indicati. cui aderiscono almeno 5 microimprese in possesso dei

### Attenzione

Ciascuna microimpresa può aderire ad **una sola rete o consorzio beneficiario** dell'intervento.

Non possono aderire alle reti o ai consorzi le microimprese che presentano direttamente domanda di concessione del contributo.

**Servizi finanziabili**

Il contributo può essere richiesto per l'**acquisizione di**

**soluzioni digitali** per l'**export**, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate.

**Attenzione**

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco le società competenti in processi di sviluppo d'impresa e di **digital transformation** per l'**export**, che hanno fornito servizi o prestazioni, relativi a una o più delle **spese ammissibili**, per un ammontare di almeno 200.000 euro negli ultimi 3 anni.

La **domanda di iscrizione all'elenco delle società fornitrici**, riservata al rappresentante legale che risulta presso il Registro delle imprese, deve essere inviata **entro il 15 luglio 2022** tramite il sito <https://padigitale.invitalia.it>.

Ciascuna società fornitrice può presentare un'unica richiesta di iscrizione all'elenco.

Non possono iscriversi all'elenco società che richiedono il contributo.

La vetrina delle società fornitrici sarà consultabile esclusivamente dai beneficiari del contributo.

I **servizi da acquisire**, in particolare, possono avere ad oggetto le seguenti attività:

- realizzazione di sistemi di e-commerce verso l'estero, siti e/o app mobile;
- realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono l'automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web;
- realizzazione di servizi accessori all'e-commerce;
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell'export di-

gitale;

- digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione;
- servizi di CMS (Content Management System);
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing;
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;
- upgrade delle dotazioni di hardware necessarie alla realizzazione dei servizi sopra elencati.

**Attenzione**

Non è erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a:

- **5.000 euro**, nel caso di **microimprese**;
- **25.000 euro**, nel caso di **reti o consorzi**.

**Voucher richiedibili**

Il voucher, concesso in regime "de minimis", è pari a:

- **4.000 euro**, per le **microimprese**.
- **22.500 euro**, per le **reti e i consorzi**.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso le società fornitrici abilitate.

**Come compilare la domanda**

Le domande devono essere presentate esclusivamente **online**, tramite il sito <https://padigitale.invitalia.it>.

Per le microimprese, reti e consorzi amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella procedura informatica.

Le imprese interessate possono precedere con la compilazione della domanda **dalle ore 10:00 del 10 maggio 2022 alle ore 17:00 del 15 luglio 2022**.

La compilazione della domanda è riservata al **rappresentante legale** delle imprese proponenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di:

- **SPID**;
- casella di posta elettronica certificata (**PEC**) attiva;
- **firma digitale**.

Al termine dell'inserimento di tutte le informazioni, è possibile generare il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente l'"identificativo della domanda", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale.

La domanda firmata digitalmente deve essere caricata sulla piattaforma, con conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa.

**Attenzione**

Ciascuna impresa, singolarmente o tramite una rete o consorzio, può presentare **una sola domanda di accesso** al contributo.



## Finanziamenti

Dal MISE

## Società benefit: al via gli incentivi

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit potranno presentare domanda per richiedere il credito d'imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. Le risorse stanziare per finanziare il credito d'imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il decreto direttoriale 4 maggio 2022 che stabilisce Termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. "Decreto Rilancio"), in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.

Le **società benefit** sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Le risorse stanziare per finanziare il **credito d'imposta sono pari a 7 milioni di euro** e il contributo potrà essere concesso nella **misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit**, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.

### Termini e modalità di presentazione delle domande

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti interessati in possesso dei requisiti devono presentare al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 al decreto, **esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)). Ciascun soggetto richiedente può presentare **una sola istanza**.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identi-

ficazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale della società, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

- a) provvedere all'eventuale **aggiornamento** dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti richiesti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il **possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva**. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente deve dichiarare:

- a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis applicabile, come esplicitato all'articolo 4, commi 4 e 5;
- b) i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
- c) se è destinatario di aiuti richiamati all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
- d) l'importo dell'agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
- e) i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili. Al riguardo, sono ammissibili le spese, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale, sostenute a de-



correre dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell'istanza.

In sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare, ai fini dell'espletamento dei successivi controlli:

- a) documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
- b) titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico;
- c) copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati.

Le istanze possono essere presentate a decorrere **dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022**. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. **L'ordine temporale** di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto direttoriale 04/05/2022

#### Finanziamenti

Dal MISE

## Autobus elettrici: incentivi per filiera

Istituita una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici per la quale sono disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. Gli incentivi potranno essere richiesti dalle imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro.

Il Ministro dello sviluppo economico **Giancarlo Giorgetti** ha istituito una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella **filiera degli autobus elettrici** per la quale sono disponibili incentivi per un ammontare di **300 milioni di euro** stanziati dal

PNRR.

Gli incentivi potranno essere richiesti dalle imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese **tra 1 milione e 20 milioni di euro**.

L'importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del **75% delle spese ammissibili**.

Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di **contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato**, anche in combinazione tra loro, come già previsto nell'ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato **aperto lo scorso 26 aprile**.

A completamento dell'investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.

*A cura della Redazione*

#### Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## PNRR: istituito il Digital Transition Fund per favorire la transizione digitale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022 recante disposizioni di attuazione dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up», nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR. Il decreto istituisce il Fondo Digital Transition Fund che finanzia operazioni volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022 recante disposizioni di attuazione **dell'Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up»**, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR.

Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento sono pari ad **euro 300.000.000,00**, e sono utilizzate, ad integrazione del **Fondo di sostegno al venture capital**, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto. Le risorse del PNRR sono investite in un fon-

do di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato **Digital Transition Fund**.

Nella gestione del Digital Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa per investire un importo almeno **pari al 40 (quaranta) per cento** delle risorse per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

#### Digital Transition Fund

Il **Fondo Digital Transition Fund** è istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario sottoscritto tra il Ministero e la stessa SGR.

Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la **transizione digitale** delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersecurity, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale.

**Non sono ammissibili** al sostegno del Fondo Digital Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attività:

- a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili;
- b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Nell'ambito dell'accordo finanziario saranno definite le modalità operative per l'attuazione della strategia di investimento specificando, tra l'altro:

- gli obiettivi di investimento;
- l'ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili;
- gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione;
- la tipologia di sostegno fornito;
- i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore;
- la politica di rischio e la politica antiriciclaggio;
- la governance;
- i limiti di diversificazione e concentrazione;
- la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari;
- la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l'attuazione.

#### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 11/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 06/05/2022, n. 105)

#### Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

## PNRR: istituito il Fondo GTF per il supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 il decreto 3 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che provvede ad attuare l'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR. Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 il decreto 3 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che provvede ad attuare l'**Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»** previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.

Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento sono **pari ad euro 250.000.000,00** e sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato **Fondo GTF**.

Nella gestione del Fondo GTF la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa per investire un importo almeno **pari al 40 (quaranta) per cento** delle risorse per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

## Fondo GTF

Il Fondo GTF è istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Ministero e la stessa SGR **entro il 30 giugno 2022**, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR.

Nell'ambito dell'accordo finanziario saranno definite le modalità operative per l'attuazione della strategia di investimento, specificando, tra l'altro:

- gli obiettivi di investimento;
- l'ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili;
- gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione;
- la tipologia di sostegno fornito;
- i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore;
- la politica di rischio e la politica antiriciclaggio;
- la governance; i limiti di diversificazione e concentrazione;
- la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari;
- la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l'attuazione.

Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la **transizione ecologica** delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:

a) opera attraverso **investimenti diretti ovvero indiretti** a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1 febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;

b) favorisce il **co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR** ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.

## Operazioni ammissibili al Fondo GTF

Sono **ammissibili** al sostegno del Fondo GTF operazioni:

- a) con periodo di investimento **non superiore a cinque anni**, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
- b) con importo dell'investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
- c) rivolte agli ambiti precedentemente indicati volti a favorire la transizione ecologica;
- d) conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
- e) che concorrono al **100% al raggiungimento dell'«obiettivo climatico»**, sulla base della metodologia prevista dall'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
- f) rispettano il **divieto di doppio finanziamento** di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

**Non sono in ogni caso ammissibili** al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:

- a) attività connesse ai combustibili fossili;
- b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 03/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 06/05/2022, n. 105)

## Impresa

Attività ispettive

## Imprese sociali: come si svolgono i controlli e cosa fare in caso di irregolarità

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito forme, contenuti e modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali. Il provvedimento prevede che vengano assoggettati ai controlli, sia ordinari che straordinari, anche gli enti in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale e alle altre procedure concorsuali. I controlli avranno luogo almeno una volta l'anno e le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall'anno successivo. In caso di gravi irregolarità riscontrate dai controllori potrà essere disposta la perdita della qualifica di impresa sociale e potrà essere richiesto l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza dell'ente.

Con la pubblicazione del decreto 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, c. 4, D.Lgs. n. 112/2017, ha definito le **modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali**. Il provvedimento ha inoltre individuato i criteri e le procedure per il riconoscimento degli **enti associativi** tra imprese sociali, che potrà essere disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni potranno essere costituite con **almeno 1000 imprese sociali** iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome.

I **controlli**, o **ispezioni**, possono essere di tipo **ordinario** e **straordinario**.

### Controllo ordinario

Ciascuna **impresa sociale** sarà assoggettata a controllo ordinario almeno **una volta l'anno**. Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall'ente di appartenenza. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari saranno effettuati dalle associazioni stesse mediante loro controllori incaricati.

### Oggetto e svolgimento del controllo ordinario

Il controllo ordinario è **finalizzato** ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2012 anche attraverso la verifica:

- della gestione **amministrativo-contabile**;
- dell'effettivo **perseguimento** delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali;
- dell'**effettivo svolgimento** in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale;
- del **rispetto dei limiti** e delle condizioni concernenti il **principio dell'assenza dello scopo di lucro**;
- del **rispetto** delle disposizioni in materia di **coinvol-**

**gimento dei lavoratori** e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.

Il controllore potrà fornire all'organo amministrativo dell'impresa **raccomandazioni** riguardanti la gestione, i livelli di partecipazione e democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa sociale.

Le attività di controllo ordinario dovranno svolgersi alla presenza del **legale rappresentante** dell'impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, anche assistiti da professionisti di fiducia, nel rispetto del principio del contraddittorio. Gli enti assoggettati a controllo hanno l'**obbligo** di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell'impresa e il controllore può chiederne copia. Il controllore potrà, inoltre, effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, ecc.

### Esiti del controllo ordinario

Nel **caso** in cui non siano state rilevate **irregolarità**, il controllo ordinario si conclude con la **sottoscrizione del verbale** di avvenuto controllo senza rilievi. Nel caso in cui nel corso della verifica vengano riscontrate **irregolarità sanabili**, il controllore diffiderà l'organo amministrativo dell'impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verificherà l'avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale.

In caso di **mancata ottemperanza** alla diffida, il controllore formalizzerà una **proposta**, non vincolante, di nomina di un **commissario ad acta** o un provvedimento che disporrà la perdita della qualifica di impresa



sociale.

Nel caso in cui nel corso del controllo vengano riscontrate **irregolarità non sanabili**, il controllore, mediante l'apposito verbale, formalizzerà motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e potrà inoltre evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero avrà la facoltà di richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza dell'ente.

### Controllo straordinario

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari **approfondimenti** sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Al di fuori dei suddetti casi particolari, le ispezioni straordinarie sono volte a verificare l'esatta **osservanza** delle **norme** legislative, regolamentarie statutarie dell'impresa sociale, la **sussistenza** dei **requisiti** della stessa, il **regolare funzionamento** dell'ente, il **regolare svolgimento** delle attività, la **consistenza patrimoniale** dell'impresa e delle relative attività e passività.

Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle associazioni e sono effettuate da funzionari dell'Ispettorato o di altre amministrazioni.

### Svolgimento dell'ispezione straordinaria

L'ispezione deve essere avviata **entro 15 giorni** dal conferimento dell'incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell'impresa alla presenza del legale rappresentante o di un suo delegato, anche assistito da professionisti di fiducia. Dovranno essere messi a disposizione degli ispettori i libri sociali, i registri e i documenti.

I funzionari potranno convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa sociale, compresi i terzi.

### Eventuali irregolarità

Qualora nel corso dell'ispezione i funzionari incaricati accertino **irregolarità sanabili**, mediante apposita diffida assegneranno all'impresa un **termine** per la **regolarizzazione** non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni. Decorso tale termine, in caso di **mancata regolarizzazione** i funzionari potranno evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero potrà richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

L'ispezione dovrà essere completata **entro 90 giorni** dal **primo accesso**, salvo proroghe motivate. In caso di nomina di un commissario ad acta, gli ispettori verificheranno la corretta esecuzione dell'incarico nei 30

giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al commissario.

### Riconoscimento delle associazioni

Le **associazioni** cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, devono presentare al Ministero del Lavoro un'istanza di riconoscimento corredata da:

- una **copia** dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- le **dichiarazioni** di **adesione** delle varie imprese sociali;
- un **documento** da cui risultino nome, cognome e qualifica degli organi sociali autorizzati a trattare per conto dell'associazione richiedente;
- **documentazione** comprovante la capacità di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti e di disporre di un numero di controllori tale da garantire l'esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.